

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1209

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **SGOBIO**

Disposizioni per il riconoscimento della figura professionale
del giornalista libero professionista

Presentata il 27 giugno 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il tema della libertà di informazione è stato oggetto di lunghe e ampie discussioni in Parlamento.

Preme richiamare a tale proposito il messaggio inviato alle Camere nella XIV legislatura dal Presidente della Repubblica Ciampi sulla questione del pluralismo e della imparzialità dell'informazione (Doc. I, n. 2, XIV legislatura).

In quel messaggio il Presidente evidenziava due campi su cui occorre intervenire per rendere efficaci i principi di garanzia del pluralismo nell'informazione: il primo riguardava il cosiddetto pluralismo « esterno », l'altro era quello del pluralismo « interno ». Per pluralismo esterno si intende la necessità di avere una pluralità di soggetti che operano nel campo dell'informazione. Quest'ultimo non è il caso oggetto della presente proposta di legge, ma riguarda il conflitto di interessi e l'assetto del sistema dell'informazione.

Il pluralismo « interno », secondo la definizione datane nel messaggio presidenziale, è invece quella sfera di attività che attiene al lavoro redazionale, ossia alla qualità dell'informazione prodotta dalle

testate giornalistiche e quindi alla qualità del lavoro svolto dalla categoria dei giornalisti. Il Presidente della Repubblica richiamava l'attenzione del Parlamento su quanto sia importante e necessario che, al fine di garantire l'applicazione dei principi costituzionali di libertà di informazione e di rispetto del pluralismo, il prodotto informativo sia il più possibile equilibrato, rispettoso delle diverse opinioni e aderente ai fatti, in modo da inserirsi nell'alveo dei principi costituzionali.

Per avvicinarsi a questi criteri occorre che gli operatori dell'informazione, ovvero la categoria dei giornalisti, siano messi in condizione di operare nel rispetto delle norme costituzionali, delle leggi vigenti e dell'insieme delle regole deontologiche e professionali che stabiliscono le linee guida a cui dovrebbero attenersi i giornalisti. È questa la materia che si intende affrontare con la proposta di legge.

Si intende intervenire, in particolare, su un settore della categoria giornalistica che, essendo fra quelli meno garantiti, rischia di trovarsi più facilmente soggetto alle pressioni delle proprietà editoriali.

È ovvio che non si sta parlando di mere relazioni industriali. Il tema dell'obiettività e del pluralismo dell'informazione riguarda l'assetto stesso di una moderna democrazia. Solo con una libera stampa e con la libertà degli stessi giornalisti possono trovare piena espressione e applicazione i principi di obiettività e di pluralismo.

Da qui nasce l'esigenza di proporre una normativa che innanzitutto riconosca l'esistenza dei giornalisti liberi professionisti, denominati « *freelance* », una fascia della categoria giornalistica che tende a crescere sempre di più in base a una combinazione di elementi determinati dai processi di frammentazione che investono tutti i settori del mercato del lavoro. I *freelance* aumentano sia per scelta individuale che per costrizione, quest'ultima dovuta al restringimento delle possibilità di accesso alla contrattualizzazione piena.

Anche nel mondo giornalistico, così come nel resto del mercato del lavoro, si tende ormai a utilizzare strumenti sempre più flessibili per regolamentare i rapporti di lavoro. A fronte di queste strozzature sono sempre di più coloro che, per libera scelta o per impossibilità ad ottenere un regolare contratto, decidono di svolgere la loro attività da *freelance*.

Poiché parliamo di operatori dell'informazione, ossia di produttori di una merce che attiene non solo al consumo individuale, ma che tende a contribuire alla formazione della coscienza critica collettiva, la cosiddetta « pubblica opinione », in politica così come in tutti gli altri settori della sfera umana, riteniamo che sia doveroso delineare un quadro di riferimento che consenta alla categoria dei *freelance* di operare all'interno di un insieme di diritti consolidati in modo da mettere coloro che operano in questo ambito nella condizione di preservare quanto più possibile la propria autonomia creativa ed essere allo stesso tempo in grado di rispettare i principi deontologici della categoria professionale a cui essi appartengono.

La proposta di legge si compone di due articoli, il primo dei quali definisce, al comma 1, il quadro di riconoscimento dei giornalisti *freelance* individuandoli come

figure particolari nell'ambito di coloro che esercitano la professione giornalistica. Ciò non serve a creare un sottogruppo, ma a meglio individuare i diritti e le competenze di coloro che, dall'interno della professione giornalistica, scelgono di svolgere la loro attività senza vincoli contrattuali. Al fine di evitare indebite sovrapposizioni con figure che esercitano altre attività, si stabilisce poi, al comma 2, che l'esercizio della professione giornalistica è prevalente e determinante nell'attività del *freelance*.

L'articolo 2 entra nello specifico dei diritti e dei doveri dei *freelance*. Si stabilisce la necessità del riconoscimento della prestazione lavorativa a partire dalla formulazione dell'incarico e dalla specificazione del tipo di lavoro che il giornalista deve svolgere (ad esempio: articolo, rubrica, *dossier*, *reportage* o altro). Troppo spesso accade che il *freelance* svolga lavori che poi non vengono pubblicati a causa di mutate scelte redazionali, il che comporta quasi sempre il mancato pagamento della prestazione svolta.

Il comma 2 dell'articolo 2 riguarda il riconoscimento dei diritti all'assistenza e alla previdenza previsti per l'intera categoria. Il giornalista *freelance* vive un'asimmetria rispetto al suo datore di lavoro che lo distingue dagli altri liberi professionisti. Il mercato, infatti, è totalmente controllato dalla controparte, ragione per la quale il *freelance* si trova ad essere in una posizione debole rispetto alla sua committenza. Riteniamo che i diritti all'assistenza e alla previdenza siano diritti fondamentali per tutti i lavoratori e per tali motivi essi vadano riconosciuti anche ai *freelance* attraverso un meccanismo di voci aggiuntive che intervengono nella determinazione del compenso.

Infine, il comma 3 si sofferma sulla necessità che sia ufficializzato un tariffario della categoria dei *freelance*. Ovviamente la sua determinazione viene lasciata alla trattativa fra le parti, ma esso deve essere comunque agganciato al costo del lavoro dei giornalisti contrattualizzati altrimenti si corre il rischio di incentivare, come già accade, un divario fra coloro che sono garantiti da regolare contratto e i *freelance*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nell'ambito dell'esercizio della professione giornalistica è riconosciuta la specificità della figura dei giornalisti liberi professionisti, denominati « *freelance* », che operano nel rispetto dei principi costituzionali di libertà di espressione, di pluralismo e delle norme giuridiche e deontologiche previste per la professione giornalistica.

2. Ai fini del rispetto dei valori etici e professionali dei *freelance* e a tutela della libertà dell'informazione, i giornalisti liberi professionisti esercitano continuamente e in piena autonomia l'attività giornalistica che costituisce la loro principale attività lavorativa.

ART. 2.

1. Ai giornalisti liberi professionisti è riconosciuto l'incarico di lavoro con la specificazione della prestazione professionale richiesta, della durata dell'incarico, della tipologia e del compenso pattuito anche in caso di scelta di non pubblicazione da parte del committente.

2. Ai giornalisti liberi professionisti è riconosciuto un trattamento economico che tiene conto del diritto all'assistenza e alla previdenza previsti per l'intera categoria dei giornalisti attraverso voci aggiuntive a carico degli editori nella determinazione del compenso.

3. Il tariffario minimo determinato per i giornalisti liberi professionisti deve essere parametrato al costo sostenuto dagli editori per il corrispondente lavoro dei giornalisti assunti con contratto di lavoro dipendente. La determinazione del compenso è definita attraverso un apposito tariffario dei compensi minimi concordato fra i sindacati di categoria, le associazioni imprenditoriali del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale e l'Ordine professionale.

€ 0,30



15PDL0008470